

**Sintesi schematica del Titolo II, Capo IV della Legge Regionale  
16 gennaio 2002 n. 2 “Disciplina organica del turismo”  
e successive modificazioni,  
applicata nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

**1. ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA**

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti dalle ore cinque alle ore ventitre per un massimo di tredici ore giornaliere.

Per motivate esigenze di pubblico interesse, i Comuni, con regolamento, possono modificare la fascia oraria di apertura prevista, nonché autorizzare gli esercizi di vicinato nei centri storici all'apertura per ventiquattro ore consecutive, anche con riferimento a specifiche tipologie di esercizi.

**2. GIORNATE DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI**

Ogni operatore commerciale può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano comunque la chiusura nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.

All'interno di ciascun ambito un'apposita Conferenza dei Comuni delibera entro il 30 novembre di ogni anno il programma delle eventuali chiusure obbligatorie degli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari nelle domeniche e negli altri giorni festivi, secondo criteri uniformi, che comunque consentano la concomitante apertura in tutti i Comuni interessati per almeno otto domeniche all'anno oltre a quelle nel mese di dicembre.

Il programma delle eventuali chiusure obbligatorie si applica anche agli esercizi commerciali al dettaglio che vendono prevalentemente generi non alimentari.

Si considera prevalente l'attività esercitata su almeno il 60 per cento della superficie di vendita autorizzata o denunciata. Qualora la prevalenza, ai fini della vendita dei generi alimentari e dei prodotti equiparati, non venga raggiunta all'interno del singolo esercizio, l'esercizio medesimo osserva integralmente il programma delle eventuali chiusure obbligatorie.

All'interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali il programma delle eventuali chiusure all'interno del centro commerciale, si applica solo agli esercizi che

vendano prevalentemente prodotti non alimentari. La prevalenza è accertata dal Comune su dichiarazione dell'operatore commerciale.

### **3. APERTURA DEGLI ESERCIZI**

Per motivate esigenze di pubblico interesse relative allo sviluppo economico e turistico del territorio i Sindaci possono disporre l'apertura obbligatoria o facoltativa delle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande in determinati giorni, anche festivi e secondo orari prestabiliti, con particolare riguardo alle festività e alle ricorrenze legate alle tradizioni e agli usi locali.

Per comprovate esigenze di pubblico interesse, i Comuni hanno facoltà di derogare alla chiusura obbligatoria di cui al comma 2, fatta eccezione per le seguenti festività: 1 gennaio, Pasqua, 1 maggio e 25 dicembre.

### **4. DEROGHE PER LE LOCALITÀ TURISTICHE**

Nei Comuni classificati come località turistiche gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto.

### **5. RUOLO DEI COMUNI**

I Comuni, con regolamento, stabiliscono i criteri e gli indirizzi per la determinazione degli orari dei mercati e delle fiere, nonché degli orari per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.